

COPIA



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 56 DEL 30/10/2012

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA I.M.U. - APPROVAZIONE.

L'anno duemiladodici il giorno trenta del mese di Ottobre alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

GUALANDI VALERIO	P	TROCCHI TAMARA	P
ZUCCHINI MATTIA	P	MONTANARI MARCO	P
TEDESCHI IRENE	A	MORARA FRANCESCO	P
KNOWLES KATHRYN ANN	P	MUGAVERO ROBERTO	A
VIGNOLI MAURA	P	MAGLI PAOLO	P
PANCALDI LEONARDO GOFFREDO	P	BERGAMI DAVIDE	P
VANNINI LAURA	P	LEONI MANUELA	P
CALZOLARI MAURO	P	CALZOLARI MARCO	A
FRANCIA GIORGIA	P		

Presenti n. 14

Assenti n. 3

Assessori non Consiglieri:

Crescimbeni Paolo	Presente
Govoni Fabio	Presente
Gironi Romano	Assente
Fini Anna	Presente
Caniato Maria Francesca	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DR. FAUSTO MAZZA .

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. GUALANDI VALERIO nella qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno e nomina scrutatori i Sigg.ri Vignoli Maura, Vannini Laura, Bergami Davide.

Il Consiglio Comunale

Premesso che:

- l'art. 8 del D.L.vo n° 23/2011 istituiva, a decorrere dall'anno 2014 l'imposta municipale propria (IMU) in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e, per la componente immobiliare, dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati;
- il successivo D.L. 06 dicembre 2011 n° 201 avente ad oggetto "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici*", convertito con Legge n. 214 del 22/12/2011, all'art. 13 stabilisce l'anticipazione al 2012, in via sperimentale fino al 2014, dell'istituzione dell'IMU e la conseguente applicazione a regime dell'imposta a partire dal 2015;

Dato atto che:

- l'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n° 448 (Finanziaria 2002) ha disposto che "Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali ... nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";
- il decreto del Ministero dell'interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data 31 dicembre 2011), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- l'articolo 29, comma 16-quater, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale detto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012;
- il decreto del Ministero dell'interno del 2/08/2012, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012;

Atteso che:

- in deroga alle disposizioni sopra richiamate, l'articolo 13, comma 12-bis, del decreto legge 201 del 2011 (L. n. 214/2011), introdotto dall'articolo 4, comma 5, lettera i), del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (conv. in legge 26 aprile 2012, n. 44), concede ai comuni la possibilità di approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo, sulla base dei dati aggiornati del gettito dell'IMU conseguito in sede di acconto anche se le proroghe concesse ai cittadini residenti nei Comuni colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012 costringono i Comuni a confermare le previsioni di stima dei mesi precedenti il pagamento dell'acconto;
- il Decreto Legge 10 ottobre 2012 n° 174 all'art. 9 proroga al 31 ottobre il termine in cui i comuni possono modificare le aliquote e le detrazioni I.M.U.;

Deliberazione Consiglio Comunale n. 56/2012

- Tenuto conto che:

- l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs n. 446/97, ma non anche le facoltà attribuite al Comune dall'art. 59 del medesimo decreto;
- con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, i Comuni provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- le facoltà già previste dall'articolo 59 del d.Lgs. n. 446/1997 possono essere esercitate solamente se rientrano nell'ambito della potestà regolamentare generale;

Ritenuto opportuno e necessario avvalersi della descritta potestà per integrare la vigente normativa;

Considerato che:

- sebbene l'Imposta Municipale Propria sostituisce l'imposta Comunale sugli Immobili a partire dal 1/1/2012, l'attività relativa all'ICI riguardante il recupero dell'evasione, continuerà ad essere esercitata nel corso dei prossimi anni e fino ad esaurimento delle annualità recuperabili con attività di accertamento;
- per i motivi di cui al punto precedente, e limitatamente all'imposta comunale sugli immobili per l'attività precedentemente indicata, il regolamento (ICI) approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 109 del 23/12/1998 e successive modificazioni continuerà ad essere applicato;

Dato atto inoltre che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

Dato conto del dibattito, riportato in allegato al presente verbale;

Visto lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale e ritenuto meritevole di approvazione;

Deliberazione Consiglio Comunale n. 56/2012

- Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, agli atti conservato;

Visti:

- il D.L.vo 23/2011;
- il D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011;
- il D.L.vo 504/1992;
- il D.L.vo 446/1997;
- il D.L. 557/1993 convertito in L. 133/1994;
- il D.L.vo 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento delle entrate comunali;

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile favorevolmente espresso dal Direttore dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con n. tredici voti favorevoli, n. uno astenuto (Consigliere Magli del Gruppo Insieme per San Giorgio), espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di richiamare quanto indicato in premessa che si intende qui integralmente riportato;
2. di approvare il nuovo "Regolamento per la disciplina I.M.U.", adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n. 16 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000 e dell'articolo 13, comma 12-bis, del decreto legge 201 del 2011 (L. n. 214/2011);
4. di dare atto che:
 - sebbene l'Imposta Municipale Propria sostituisce l'imposta Comunale sugli Immobili a partire dal 1/1/2012, l'attività relativa all'ICI riguardante il recupero dell'evasione continuerà ad essere esercitata nel corso dei prossimi anni e fino ad esaurimento delle annualità recuperabili con attività di accertamento;
 - per i motivi di cui al punto precedente, e limitatamente all'imposta comunale sugli immobili per l'attività precedentemente indicata, il regolamento (ICI) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 109 del 23/12/98 e successive modificazioni continuerà ad essere applicato;
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

Deliberazione Consiglio Comunale n. 56/2012

6. di dare atto che la presente deliberazione va espressamente ad abrogare ogni altra norma comunale con essa contrastante;
7. di pubblicare il presente regolamento:
 - sul sito internet del Comune;
 - all'Albo on line del Comune, per 30 giorni consecutivi;
8. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
9. con successiva e separata votazione, con n. tredici voti favorevoli, n. uno astenuto (Consigliere Magli del Gruppo Insieme per San Giorgio), la presente deliberazione, stante l'urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Deliberazione Consiglio Comunale n. 56/2012

ALLEGATO


IL DIRETTORE

F.to Dott.ssa Giulia Li Causi

Il presente documento costituito da n. 2 allegati
forma parte integrante della delibera di Consiglio
Comunale n. 56 del 30/10/2012 .

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Fausto Mazza



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

REGOLAMENTO
per la disciplina
I.M.U.

- APPROVATO CON DELIBERA C.C. n° del

INDICE

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

ART. 3 - ABITAZIONE TENUTA A DISPOSIZIONE E ALLOGGI NON LOCATI

ART. 4 - AREA DI PERTINENZA DEL FABBRICATO

ART. 5 - AREE FABBRICABILI

ART. 6 - LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI

ART. 7 - AGEVOLAZIONI

ART. 8 - FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

ART. 9 - VERSAMENTI

ART. 10 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI

ART. 11 - RATEIZZAZIONE DELL'IMPOSTA

ART. 12 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO

ART. 13 - ACCERTAMENTO

ART. 14 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

ART. 15 - INCENTIVI AL PERSONALE ADDETTO

ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 1**AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 del D.L. n. 23 del 14 marzo 2011, è adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - IMU - di cui al Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 e s.m.i., convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2**ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE**

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo con il medesimo subalterno.

ART. 3**ABITAZIONE TENUTA A DISPOSIZIONE E ALLOGGI NON LOCATI**

1. Per abitazione tenuta a disposizione si intende il fabbricato ad uso abitativo, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale nessuno ha stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale.
2. Per "alloggio non locato" si intende l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile ai fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto.
3. Per pertinenze degli immobili di cui ai commi precedenti si intendono i fabbricati a servizio delle stesse, esclusivamente classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

ART. 4**AREA DI PERTINENZA DEL FABBRICATO**

1. Per area costituente pertinenza del fabbricato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 504/1992, s'intende l'area che nel catasto dei fabbricati risulta asservita al predetto fabbricato.
2. L'area di cui al comma 1, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria; in tal caso l'imposizione parte dal giorno del rilascio della concessione edilizia o dalla data di utilizzazione ai fini edificatori, se antecedente.

ART. 5 AREE FABBRICABILI

1. Ai fini della presente imposta, l'area fabbricabile è individuata in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti, a partire dalla data di adozione da parte del Comune, indipendentemente dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo.
2. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'Ufficio Tributi, con propria delibera la Giunta Comunale potrà determinare periodicamente, per zone omogenee, a cura del Direttore dell'Area Programmazione e Gestione del Territorio, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
4. Non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dalla Giunta Comunale.
5. Non si fa luogo a restituzione di imposta versata in base a dichiarazione di valore di aree edificabile in misura superiore a quella che risulterebbe all'applicazione dei valore predeterminati ai sensi del comma 3.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
7. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia ultimata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero se antecedente dalla data in cui sono comunque utilizzati. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è determinata dalla differenza tra la capacità edificatoria dell'intero lotto e quella utilizzata per la parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

ART. 6 LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI

1. Non si fa luogo al versamento se l'Imposta Municipale Propria dovuta di competenza comunale per ciascun anno di imposizione è inferiore o pari a € 2,00; se è superiore a € 2,00 il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta dovuta.

ART. 7 AGEVOLAZIONI

1. Qualora l'Ente con proprio atto introduca ulteriori agevolazioni sulla base della normativa vigente, per la fruizione del beneficio i soggetti passivi devono attestare, mediante apposita autocertificazione, la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste.

L'autocertificazione deve essere consegnata o spedita entro il termine previsto per il versamento a saldo dell'imposta relativa all'anno nel quale si sono verificate le condizioni, ad eccezione dell'autocertificazione di cui all'art. 8. La dichiarazione si ritiene valida anche per gli anni successivi qualora non intervengano variazioni nei dati ed elementi riportati. Le agevolazioni non possono essere attribuite in assenza di autocertificazione e per i periodi antecedenti la presentazione della stessa.

2. L'esonero del pagamento dei tributi di competenza del comune da parte delle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS di cui all'art. 10 del D. Lgs 460/97, stabilito all'art. 4 comma 3) del regolamento comunale delle entrate, ai fini IMU spetta solamente se l'immobile è interamente posseduto e utilizzato dalla ONLUS ed è riferito alla sola quota del comune e non a quella di competenza dello Stato, il cui versamento deve essere effettuato autonomamente dal contribuente.

ART. 8 FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. La base imponibile é ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457 e ai sensi del vigente strumento urbanistico generale.
3. A puro titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovino nelle seguenti condizioni:
 - a) strutture orizzontali, solai, scale e tetto compresi, lesionati o degradati in modo tale da:
 - costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - essere privi dei requisiti minimi di salubrità e igiene;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati o degradati in modo tale da:
 - costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - essere privi dei requisiti minimi di salubrità e igiene;
 - c) edifici per i quali é stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
4. Se il fabbricato é costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione é applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
5. Lo stato d'inabitabilità o inagibilità può essere accertato:
 - a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore dell'immobile interessato;
 - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, e successive modificazioni, che ha una portata esaustiva, sostituendo anche la perizia dell'ufficio tecnico comunale. Il Comune, peraltro, si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.
6. Il solo parere AUSL, se non supportato dalla perizia tecnica di cui al precedente punto 5 è considerato ininfluenza ai fini dell'inabitabilità o dell'inagibilità del fabbricato.
7. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui é accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato d'inabitabilità o inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, da allegarsi alla denuncia con effetto dalla data di redazione.

ART. 9 VERSAMENTI

1. I soggetti passivi devono effettuare i versamenti relativi all'IMU con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. In caso di versamento tramite F24 l'arrotondamento dovrà essere effettuato su ogni rigo compilato.
2. L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
3. Si considerano validi e, pertanto, non sono sanzionabili i versamenti tempestivamente eseguiti a Ente non competente, purché effettuati nei termini di legge e purché il contribuente abbia chiesto il trasferimento del versamento al comune competente prima dell'avvio delle attività di accertamento.
4. Il possesso viene determinato per anno solare proporzionalmente ai mesi durante i quali si è protratto; a tal fine è computato per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.
5. Il comune, decorsi infruttuosamente 60 giorni dalla data di notifica degli avvisi di accertamento, procede alla riscossione coattiva degli importi dovuti anche a mezzo di ingiunzione fiscale con la procedura prevista dal R.D. n. 639 del 14 aprile 1910.

ART. 10 RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Per i rimborsi si applicano le norme stabilite dall'art. 20, e 21 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.
2. Sulle somme dovute dal contribuente e su quelle che devono essere rimborsate al contribuente si applicano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale, maggiorati o diminuiti fino a 3 punti con Delibera Consigliare.

ART. 11 RATEIZZAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Per la dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento si rimanda all'art. 19 del Regolamento delle entrate comunali.

ART. 12 ATTIVITÀ DI CONTROLLO

1. Per l'attività di controllo di cui all'articolo 9 del Regolamento generale delle entrate tributarie, la Giunta Comunale, con l'ausilio del Funzionario responsabile del tributo, cura il potenziamento dell'attività medesima, anche mediante collegamenti con sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati, rilevanti per la lotta all'evasione.

ART. 13 ACCERTAMENTO

1. Per l'accertamento della imposta si applicano le norme stabilite dall'articolo 13 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

ART. 14 ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

1. Per l'accertamento con adesione del contribuente si applicano le norme stabilite dal D.Lgs 218 del 19 giugno 1997, così come regolamentato dall'art. 17 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e dal Regolamento per l'applicazione ai tributi comunali dell'accertamento con adesione .

ART. 15
INCENTIVI AL PERSONALE ADDETTO

1. Ai fini del potenziamento dell'Ufficio Tributi e per incentivare l'attività di accertamento, la Giunta Comunale può attribuire compensi speciali al personale coinvolto in tale attività, rapportati ai risultati raggiunti, nell'esecuzione dei programmi affidati ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivi, nonché all'ammontare dell'evasione recuperata.

ART. 16
ENTRATA IN VIGORE.

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/2012.

**Allegato alla deliberazione consiliare n. 56 del 30/10/2012
Resoconto degli interventi.**

Relaziona l'Assessore al Bilancio, che riferisce che le Commissioni Bilancio ed Urbanistica hanno esaminato articolo per articolo la proposta nella seduta congiunta del 16 ottobre scorso, analizzando le diverse opzioni elaborate dagli uffici.

Uno dei punti sui quali più si è soffermato l'esame della Commissione è stato quello relativo all'art. 5 relativo alle aree fabbricabili ed alle modalità di accertamento del valore delle stesse.

A seguito delle recenti modifiche normative, erano infatti possibili opzioni diverse rispetto al passato, ma si è ritenuto di privilegiare l'opzione consueta già applicata per i recuperi ICI, dando ai cittadini una indicazione molto precisa e certa rispetto a come l'Amministrazione si muoverà per impostare il recupero tributario; il lavoro delle Commissioni ha quindi dato indicazioni molto esplicite, anche in dissenso rispetto alle proposte tecniche.

Per quanto concerne il resto del regolamento, si tratta di un testo molto snello, non ridondante rispetto a quanto già descritto nella normativa di legge ed in altri nostri atti regolamentari; sono rimaste le definizioni e le parti rispetto alle quali occorreva esprimere orientamenti chiari; sono presenti riferimenti alle ulteriori agevolazioni previste dalla Legge, anche per quanto riguarda le Onlus ed i relativi immobili.

Interviene il Consigliere Leoni, la quale esprime perplessità in ordine all'art. 15 "Incentivi al personale addetto", ritenendo che questi compiti debbano essere svolti comunque dagli uffici.

Risponde il Sindaco, precisando che, al di là delle opinioni sulla opportunità degli incentivi, le forme degli stessi sono stabilite dai contratti collettivi, in modo analogo a quanto avviene per gli incentivi previsti a favore del personale degli uffici tecnici per le attività di progettazione, poiché in entrambi i casi si tratta di attività molto specialistiche, e l'incentivo è mirato anche a far sì che i Comuni svolgano queste attività al loro interno; a fronte di questa finalità, ognuno può avere certamente opinioni diverse sulla loro opportunità e praticabilità, tenendo però conto del fatto che, laddove queste attività si riescano a svolgere in maniera puntuale, l'Amministrazione ne ha un indubbio vantaggio.

Questa situazione crea ovviamente problemi nei confronti di dipendenti che svolgono altre attività per le quali non sono previste forme straordinarie di incentivazione, ma questo non dipende dalla volontà del Comune.

Interviene il Consigliere Magli, il quale, preso atto che l'attribuzione dell'incentivo non è obbligatoria, ritiene che un incentivo per un risultato che si deve raggiungere pare più un beneficio a prescindere connesso ad una attribuzione dell'ufficio, per cui, per ragioni di equità nei confronti degli altri uffici, non dovrebbe essere erogato, per non creare disparità di trattamento.

Su questo punto quindi dissente dall'approvare un incentivo a favore del personale per questo tipo di mansione, perché porta ad una personalizzazione, che può spingere a concludere procedimenti anche in modo forzato per queste finalità.

Preso atto che l'Amministrazione si avvale ancora di strutture esterne a supporto del Servizio Tributi, ritiene che questo determini ancora ulteriori dubbi sull'opportunità di erogare questo tipo di incentivi. Andrà poi attentamente valutata la qualità del lavoro che gli addetti svolgono in proposito.

Interviene il Sindaco Presidente, il quale ribadisce che la tematica degli incentivi è materia rimessa alla contrattazione sindacale, ed è in quella sede che si concordano le specifiche

modalità di erogazione; il contratto collettivo non prevede che le attività da incentivare si svolgano al di fuori dell'orario di lavoro.

Le forme di incentivazione formano la produttività e vanno gestite con la contrattazione interna per evitare, nel complesso, situazioni di squilibrio elevate; si è quindi stabilito, per esempio, che chi riceve incentivi specifici per una somma superiore ad una certa cifra non possa accedere ad altre forme di incentivazione. Si cerca perciò di gestire le risorse complessivamente disponibili in modo da non corrispondere altri incentivi a chi beneficia degli incentivi per la progettazione ed il recupero tributario, per cui si ritiene che questo lavoro svolto dalla Giunta sia stato molto positivo.

Per quanto concerne l'organizzazione del servizio tributi, vi è un dipendente, che in passato era assunto a tempo determinato, ed ora è assunto a tempo indeterminato a seguito di concorso pubblico, ma con orario di lavoro part time, anche se vi è la prospettiva di renderlo a tempo pieno. E' previsto il supporto di una società esterna al lavoro di tutto l'ufficio, perché in mancanza di ciò occorrerebbe almeno un altro dipendente, che oggi non è possibile assumere per i vincoli vigenti all'assunzione di personale; anche per queste ragioni si ritiene auspicabile unire l'azione di più uffici tributi in modo sovra comunale.

Replica l'Assessore Caniato, la quale ricorda che fino ad alcuni anni fa l'ufficio tributi era composto da due unità di personale, ridotte poi ad una sola, prima non di ruolo e solo da quest'anno di ruolo con orario part time a 25 ore. Un ufficio tributi non può quindi reggersi con un impegno di sole 25 ore a settimana, e per questo il supporto della società esterna è indispensabile, per quanto evidentemente è il nostro personale che coordina sia il lavoro di recupero che l'attività ordinaria, in quanto la società sta collaborando prioritariamente con l'Agenzia delle Entrate.

Per quanto concerne il tema degli incentivi al personale, si tratta di una materia delicata, che non riguarda solo il recupero tributario; in tutti gli uffici vi sono competenze specifiche incentivate in diverso modo, ed è giusto che anche in materia tributaria vi sia un riconoscimento per l'attività svolta. E' comunque importante che la Giunta abbia dato, rispetto alla struttura degli incentivi, maggiore attenzione a chi non fruisce di risorse per attività specifiche.

Deliberazione Consiglio Comunale n. 56/2012

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.L.VO 18.8.2000 N. 267

REGOLARITA' TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

IL DIRETTORE

F.to Dott.ssa Giulia Li Causi

REGOLARITA' CONTABILE

PARERE FAVOREVOLE

IL DIRETTORE

F.to Dott.ssa Giulia Li Causi

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to GUALANDI VALERIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DR. FAUSTO MAZZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì 08/11/2012

F.to IL FUNZIONARIO ADDETTO ALL'ALBO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

ESECUTIVITA'

[] per decorrenza termini, ai sensi dell'art. 134 – co. 3 – D.L.VO 267/2000.

[] resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – co. 4 – D.LVO 267/2000.

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

Atto composto di n. 7 pagine (n. 2 allegati).